

Prot. N. 207 del 26/07/2018



UFFICIO POLIZIA LOCALE

Provincia di Salerno

Via Roma ,100-84053 CICERALE (Sa) 0974/834021-Fax834455

Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

www.comune.cicerale.sa.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N.22 DEL 25/07/2018

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE – SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ED EVENTI MISURE ATTE A TUTELARE LA INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA VIVIBILITA' URBANA

IL SINDACO

PREMESSO che, nel periodo estivo nel territorio del Comune di Cicerale si terranno manifestazioni di particolare rilevanza, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva è previsto lo svolgimento di una serie di manifestazioni, eventi ed iniziative con un potenziale notevole afflusso di persone.

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica.

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017 del 07.06.2017 con cui sono state fissate una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni ecc.;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno n. 1101/110 (10) Uff.II – Ord. Sic. Pub. Del 28.07.2017 avente per oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati nella stagione estiva;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro, abbandonati in strada, possono costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni, eventi ed iniziative;

CONSIDERATO che:

- l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata;
- che obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale è quello di tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;
- l'art. 50, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall'art.8 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATO inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 4, comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze ed interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTI:

- l'articolo 7 bis (Sanzioni Amministrative), 50 (Competenze del Sindaco) e 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di Competenza Statale) – comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la L. 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza" con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689, recante "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni;

- il D.L. 20 febbraio 2017, n.14, recante " Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la L.18 aprile, n.48 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 14/2017.

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di tutelare l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la vivibilità urbana,

1. gli organizzatori di manifestazioni, eventi ed iniziative nel corso della corrente stagione estiva, dovranno assicurare il rispetto delle seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:
 - verificare la capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. In particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno regolare e monitorare gli accessi, anche con l'ausilio delle Forze di Polizia;
 - Predisporre percorsi separati di accesso all'area di deflusso del pubblico con indicazioni dei varchi;
 - Formulare piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;
 - Suddividere in settori dell'area di affollamento, se del caso e in relazione all'estensione della stessa, con previsioni di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso;
 - Predisporre piano di impiego di un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione assistenza del pubblico;
 - Individuare spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
 - Individuare spazi di servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;
 - prevedere, a cura della componente dell'emergenza ed urgenza sanitaria, un'adeguata assistenza sanitaria, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e specialistica;
 - assicurare la presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;

ORDINA

Altresì, tenuto conto che la normativa vigente già prevede il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni,

3. è vietato a chiunque, nelle aree pubbliche e nelle loro immediate vicinanze, interessate allo svolgimento delle manifestazioni, eventi ed iniziative:

a) di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;

b) la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine anche ove dispensate da distributori automatici;

4. il divieto di cui ai precedenti punti a) e b) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano:

- a) all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;
- b) per la somministrazione e conseguente consumazione nei "servizi al tavolo" e negli spazi appositamente allestiti per le manifestazioni, eventi e /o iniziative; ai titolari degli esercizi commerciali di somministrazione e vendita nelle aree interessate dalle manifestazioni, eventi e/o iniziative di ripulire e sgombrare, a cura e sotto la propria responsabilità diretta, il materiale ivi accumulato riconducibile all'attività dell'esercizio stesso.

AVVISA

Che:

- fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da **euro 25,00** ad **euro 500,00** con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di **euro 50,00** oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art.13 della Legge n.689/1981;
- contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Salerno, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art.18, della L.689/81, il Sindaco è l'Autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;
- la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale del Comune di Cicerale.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, per il seguito di competenza:

- All'Ufficio di Polizia Municipale – sede.

Dalla Residenza Municipale, il 26/07/2018



IL SINDACO
Francesco Carpinelli